

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 792

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORRA, ZAMBON, MAZZUCONI, ZAMPIERI, FRONZA  
CREPAZ, AZZOLINI, SAVIO, FRASSON, DELFINO,  
MORGANDO, DAL CASTELLO**

Modifica all'articolo 75 della Costituzione, concernente i  
*referendum* abrogativi

*Presentata il 19 maggio 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vigente normativa costituzionale sui *referendum* sta dimostrando una inadeguatezza a salvaguardare il significato originale dell'istituto. Tale istituto era stato voluto dai costituenti come strumento straordinario a disposizione del popolo per resistere a scelte del Parlamento non democratiche o in contrasto con i sentimenti popolari sui grandi temi politici ed ideali. Ed infatti, i primi *referendum* svolti nel nostro Paese avevano come oggetto temi di grande rilevanza, legati a valori ideali contrastanti.

Progressivamente, dai grandi temi si è passati ad argomenti di minima rilevanza e con una intensificazione della frequenza del ricorso alla consultazione referendaria.

Se ne ricava una caduta di rilevanza dell'istituto referendario ed una trasformazione di esso da istituto eccezionale in veicolo legislativo ordinario, ma con conseguenze negative di vario genere.

Il ricorso sistematico a questo istituto sta ingenerando cadute notevoli di partecipazione dei cittadini al voto, incomprensioni, spese ingenti a carico dello Stato, interruzioni dell'attività legislativa.

Ma, peggio ancora, rischia di produrre scelte legislative affrettate e confuse da parte del Parlamento quando esso si accinge a modificare leggi o punti di esse sottoposti a *referendum* per evitare la consultazione popolare, sovente pericolosa. Infatti, su tutta una serie di argomenti l'intervento referendario può realizzare si-

tuazioni di oggettiva difficoltà, perché la radicalità dell'abrogazione o della conservazione non tiene conto di mediazioni ed articolazioni necessarie per adeguare la norma all'universalità dei casi e ad opportune sintesi politiche.

La causa dell'intensificazione delle consultazioni referendarie risiede nell'eccessiva facilità di raccogliere le 500.000 firme previste dall'articolo 75 della Costituzione. Se le 500.000 firme erano un fatto rilevante ai tempi della Costituente e vi era notevole difficoltà a raccoglierle, al punto che la raccolta realizzava un dato certo di verifica di un interesse importante da parte della popolazione all'iniziativa referendaria, attualmente, in una società profondamente modificata, con grande mobilità dei cittadini, con una notevole facilità di diffusione di idee e pensieri attraverso la capillarità dei *mass media*, con partiti, associazioni, sindacati e gruppi di pressione molto organizzati, è estremamente facile raccogliere 500.000 firme e viene meno l'eccezionalità del ricorso al *referendum*. Di fatto, molte associazioni e gruppi organizzati sono in grado con facilità di raccogliere le firme necessarie per l'indizione del *referendum* e di sottoporre all'elettorato quesiti marginali, corporativi e scarsamente sentiti dall'opinione pubblica. Così pure, risulta evidente la grave carenza che all'articolo 75 secondo comma della Costituzione, laddove si fa menzione delle leggi per le quali il *referendum* non è ammissibile, non siano citate le leggi costituzionali ed elettorali. Tali leggi hanno una valenza talmente rilevante e fondamentale e devono essere patrimonio comune del popolo italiano, al punto che

non possono subire modifiche attraverso il meccanismo abrogativo, che non consente articolazioni e mediazioni, se non con una caduta di democrazia. Del resto, in particolare l'intervento abrogativo su leggi elettorali o su parti di esse può provocare l'inesistenza di norme elettorali, con una situazione gravissima e pericolosa per le istituzioni o, nel secondo caso, può, attraverso un'abrogazione parziale, realizzare una nuova legge, provocando una trasformazione del *referendum* da abrogativo in propositivo, invadendo il campo del legislatore e producendo una contraddizione tra volontà del costituente ed effetto pratico.

La presente proposta di legge costituzionale muove da queste valutazioni e si prefigge di sostituire i primi due commi dell'articolo 75 della Costituzione.

In particolare, il numero di firme degli elettori necessario per richiedere il *referendum* viene modificato da 500.000 a 2 milioni, per ripristinare la rilevanza e la straordinarietà del *referendum* e per tener conto dell'obsolescenza, in rapporto all'evoluzione della società, della vecchia cifra. Al secondo comma, nella nuova formulazione proposta, alle leggi per le quali non è ammissibile il *referendum* vengono aggiunte quelle costituzionali ed elettorali. L'approvazione della presente proposta di legge può accelerare il percorso verso un adeguamento delle istituzioni ad una società che è profondamente cambiata e che ha bisogno di maggiori certezze, di un lavoro legislativo più spedito e di minori turbamenti alla stabilità governativa, pur senza rinunciare ad alcunché in termini di democrazia e partecipazione.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

## ART. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

« È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono due milioni di elettori o cinque consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi costituzionali, elettorali, tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali ».